

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

54.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 APRILE 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE

INDICE

---

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e rinvio):	
Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti ( <i>Approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato dalla II Commissione permanente del Senato</i> ) (1707-B) .....	3
Violante Luciano, <i>Presidente</i> .....	3, 4
Mellini Mauro .....	4
Nicotra Benedetto Vincenzo, <i>Relatore</i> .....	3, 4

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 11,35.**

GAETANO VAIRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

**Discussione del disegno di legge: Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale dalla pena e destituzione dei pubblici dipendenti (Approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato dalla II Commissione permanente del Senato) (1707-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti », già approvato dalla II Commissione permanente della Camera nella seduta del 20 luglio 1988 e modificato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 febbraio 1989.

Comunico che in data 13 aprile 1989 la I Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere: « Nulla osta all'ulteriore *iter* del disegno di legge ».

L'onorevole Nicotra ha facoltà di riferire in merito alle modifiche introdotte dal Senato.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor presidente, darò rapidamente conto delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al testo del provvedimento approvato da questa Commissione il 20 luglio 1988.

Il Senato ha anzitutto modificato il primo comma dell'articolo 59 del codice

penale, introducendo il principio dell'imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti. Si prevede infatti che « Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa ».

Ha giustamente osservato il senatore Correnti che il testo rappresenta l'epilogo, a livello legislativo, di un processo giunto a piena maturazione in sede dottrina; come relatore, esprimo il mio orientamento favorevole rispetto ad una impostazione, che è indubbiamente il frutto di un serio approfondimento.

All'articolo 2 del testo approvato dal Senato la previsione normativa di cui al numero 4) dell'articolo 62 del codice penale viene estesa ai reati di mera condotta, sebbene questi fossero già compresi dall'articolo 43 del codice.

L'articolo 118 del codice penale è stato sostituito da una formulazione che ha il pregio di determinare con esattezza l'imputazione delle circostanze, superando il macchinoso sistema attuale, incentrato sulla distinzione fra circostanze oggettive e soggettive. Questa formulazione trova il consenso non solo del relatore, ma — credo — anche dell'intera Commissione per il lavoro di approfondimento svolto dal Senato.

L'articolo 4 ha modificato la formulazione dell'articolo 166 del codice approvata da questa Commissione, sulla base dell'esigenza opportuna di favorire il reinserimento del reo.

Con l'articolo 9 è stato statuito il principio, secondo cui il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. Credo che

questa scelta attenga ad un principio di civiltà giuridica ...

MAURO MELLINI. È stato affermato dalla Corte costituzionale!

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Certamente, la modifica è stata introdotta alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale.

Il secondo comma dell'articolo 9 prevede che « La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni ».

Intorno al terzo comma si è sviluppato un ampio dibattito, al termine del quale si è convenuto sull'opportunità di lasciare la formulazione approvata dalla Camera, che consente alle regioni di adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nell'articolo 9. Il comma deve essere interpretato nel senso che il principio enunciato trova applicazione nei confronti dei dipendenti regionali, anche qualora non intervenga un formale provvedimento di recezione dello stesso da parte delle regioni medesime.

Al primo comma dell'articolo 10 è stata inserita l'espressione « e l'applicazione degli effetti », mentre al secondo comma dello stesso sono state coerentemente soppresse le parole « a seguito di condanna a pena condizionalmente sospesa », al fine di consentire una migliore lettura della norma.

Il terzo comma dello stesso articolo recita: « La riammissione è concessa solo se all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di riammissione da parte dell'amministrazione competente e che deve essere concluso entro i successivi novanta giorni, non venga inflitta la destituzione ». La formulazione approvata dal Senato nasce dalla esigenza di garantire tempi brevi, per evitare di contravvenire alla volontà del legislatore.

In conclusione, ritengo che le modifiche introdotte al Senato meritino la nostra positiva valutazione, pur non escludendo la possibilità di apportare qualche modifica. In ogni caso, considerato come il provvedimento sia largamente atteso, credo che tutti i componenti la Commissione convengano sull'esigenza di giungere ad una sua rapida approvazione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana di martedì 2 maggio, al termine della discussione dei provvedimenti modificativi della legge « Rognoni-La Torre ».

**La seduta termina alle 11,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

---

*Licenziato per la composizione e la stampa dal  
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli  
Organi Collegiali il 16 maggio 1989.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO